

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2589, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1191/DDA/CA)

Con istanza DDA/2589, pervenuta in data 2 marzo 2020 (prot. n. DDA/0000404), è stata segnalata dalla DcP - Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <https://switchbunker.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Avente Diritto	Titolo Opera	URL
Nintendo Co. Ltd.	Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Hyrule Warriors: Definitive Edition	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Smash Bros. Ultimate	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Odyssey	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Tennis Aces	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	New Super Mario Bros U Deluxe	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Party	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 8 Deluxe	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Captain Toad Treasure Tracker	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Donkey Kong Country: Tropical Freeze	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem Warriors	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	FIRE EMBLEM: Three Houses	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Kirby : Star Allies	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Shield	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Xenoblade Chronicles 2	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Sword	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokken Tournament DX	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Luigi's Mansion™ 3	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Overcooked: Special Edition	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon: Let's Go, Eevee!	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	1-2 Switch	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Kirby Clash	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Splatoon 2	<omissis>



Direzione contenuti audiovisivi

Nintendo Co. Ltd.	ARMS	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Link's Awakening Switch	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Yoshi's Crafted World	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokémon: Let's Go, Pikachu!	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Maker 2	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	The Legend of Zelda: Breath of the Wild	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario + Rabbids® Kingdom Battle	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Name.com, Inc., raggiungibile all'email support@name.com, per conto del Sig. Mehmet Cayirovali, di cui non risultano disponibili contatti;
- i servizi di *hosting* risultano afferenti verosimilmente alla società Cloudflare Inc., con sede a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Direzione contenuti audiovisivi

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2589**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 marzo 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore